



COMUNE DI LEGNANO

Regolamento

Comune di Legnano

Comune di

Legnano

MUNICIPIO DI LEGNANO

Regolamento
Guardie Comunali
Legnano

Art. 1

Il Municipio cura l'osservanza dei Regolamenti Comunali di Polizia, di Igiene, di Edilizia, e la vigilanza in genere per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti governativi, provinciali e comunali, a mezzo degli Agenti e Guardie del Comune all'uopo designati.

Art. 2.

Il Corpo delle Guardie Municipali è costituito a norma della presente Organica annessa al presente Regolamento, e coi salari in essa indicati.

Il Comune provvede a proprie spese all'uniforme ed all'armamento delle Guardie; e le relative provviste saranno ordinate volta per volta dalla Giunta Municipale a norma del bisogno.

Art. 3.

I requisiti richiesti per l'ammissione

al detto corpo sono:

- 1.^o Avere compiuti gli anni 21 e non oltrepassati i 35.
- 2.^o Saper leggere e scrivere
- 3.^o Dar prova a mezzo di certificato medico di essere dotato di costituzione fisica sana e robusta.
- 4.^o Dar prova d'aver sempre tenuta buona condotta con idonei Certificati: fra questi saranno presi in speciale considerazione gli attestati di lodevole servizio militare.

Art. 4.

Ogni guardia dovrà prestare giuramento davanti al Sindaco di adempire lealmente il proprio dovere.

Art. 5.

È severamente proibito alle Guardie ed Agenti Municipali di ricevere muneri e regali per qualsivoglia titolo, sotto pena di sospensione ed anche

della rimozione del posto, a norma della gravità del caso.

Art. 6

Le Guardie ed Agenti Municipali sono esclusivamente alle dipendenze dell'Autorità Comunale e da questa a mezzo del loro Ispettore o del Capo riceveranno solo tanto gli ordini per qualsiasi servizio, che dovranno prestare nell'interesse pubblico.

Sono però tenute a coadiuvare la forza pubblica, ove siano richieste, dandone o prima od immediatamente dopo comunicazione alla stessa Autorità Comunale ed a prestarsi alle richieste del locale R.^o Delegato di P.^o G.^a per ogni occorrenza inerente al suo Ufficio.

Tanto l'Ispettore, come il Capo e le Guardie dovranno prestarsi, ove richiesti, all'esecuzione di tutti gli ordini che gli venissero impartiti dall'Ufficio Sanitario Comunale nella sfera delle sue attribuzioni.

All' Ispettore ed al Capo dovranno le Guardie portare obbedienza e rispetto ed il Capo è sottoposto agli ordini dell' Ispettore, quando questi sia in attività di servizio.

Art. 7.

Oltre all' osservanza dei Regolamenti sull' incolumità delle proprietà Comunali, dovranno innigilare alla custodia dei fuochi campestri, ed elevare le contravvenzioni fare le denunce del caso, non oltre le 24 ore dall' avuta notizia, e di tutto quanto sopra tenere annotazione su apposito registro. —

Dovranno anche informare l' autorità Comunale delle malattie che venissero a loro cognizione nelle persone, nel bestiame, ed anche in genere di quanto può interessare l' agricoltura.

L' Ispettore dovrà inoltre attivamente innigilare sul servizio del personale incaricato della pulizia stradale, inamman-

zione e conservazione delle strade, pubblica illuminazione, dei trasporti e pompe funebri, delle inumazioni e sepolture e della polizia mortuaria nei Cimiteri, dell' occupazione degli spazi pubblici durante le fiere e mercati ecc., facendosi all' uopo coadiuvare dal Capo o dalle Guardie, ove occorra.

Di ogni emergenza esso dovrà far sollecitamente rapporto al Sindaco.

È assolutamente interdetto alle Guardie d' intramettersi quali arbitri fra danneggiatori e danneggiati, anche se non avvenuto compromesso fra le parti, nè di facilitare contravvenzioni qualsiasi e tantomeno di ricevere direttamente le multe dei contravventori.

Art. 9

È assolutamente vietato alle Guardie ed Agenti Municipali d' assumere qualunque mansione od occupazione estranea al loro servizio, senza esplicito permesso scritto del

l'Autorità Comunale.

Art. 10

Le Guardie Municipali avranno diritto alla metà delle multe ed oblazioni fatte al Sindaco dai contravventori a suanzo dell'azione penale a norma dell'Art. 202 della Legge Comunale; l'altra metà sarà devoluta al Comune.

Art. 11

La nomina dell'Ispettore, del Capo e delle Guardie Comunali sarà fatta dalla Giunta Municipale per primo anno in via di prova; successivamente la conferma sarà di tre in tre anni, sia per deliberazione della stessa Giunta come per tacito consenso.

Tali nomine o conferme non impediscono l'eventuale loro licenziamento per infedeltà

o altre gravi mancanze, o per impotenza fisica all'adempimento delle loro mansioni.

In caso di malattia, dovranno giustificare la loro assenza dal servizio mediante fede medica, ed inoltrarsi tosto al Sindaco in via gerarchica, onde possa disporre l'assunto coll'Ispettore e col Capo per la supplenza; salvo quanto è disposto nel presente articolo nel caso che la malattia fosse d'invole incurabile.

Art. 12

Ciascun personale sarà fornito di libretto nel quale verranno iscritte le rispettive intiliazioni di nomine ~~cessazioni~~ promozioni e variazioni; il carico di vestiario, armamento, e quant'altro lo riguarda.

Art. 13

Il Servizio delle Guardie è capo =

scritto al territorio del Comune di
Segnano.

Saranno però sempre col permesso
so dell'Autorità Comunale, pres-
tarsi alle richieste dell'Autorità di
P.^a G.^a anche fuori del Comune,
ed in caso d'urgenza anche senza
tale permesso, coll'obbligo però
di riferirne immediatamente
dopo al Sindaco.

Art. 14

È vietato alle Guardie d'arrestare
la caccia in qualsiasi modo,
e di portare seco loro munizioni
da caccia.

Art. 15

Saranno le guardie notifi-
cate al Sindaco od alla Giunta
le persone loro note che esercitano
la caccia nella periferia del
Comune, e dovranno inoltre

dividere le licenze ai cacciatori
sui quali cade sospetto di contra-
venzione.

Art. 16

Saranno applicabili alle Guardie
le seguenti punizioni a norma
delle gravità dei casi, e cioè:

- a) l'ammunizione
- b) la reintegrazione da ammor-
tarsi sul libretto di servizio.
- c) la ritenuta del titolo da otto
a quindici giorni
- d) alla sospensione dal servizio
e dalla paga da quindici
giorni. ed un mese
- e) al licenziamento definitivo.

L'ammunizione, la reintegra-
zione, la ritenuta e la sospensione,
di cui alla lettera a. b. c. d. sono
di competenza del Sindaco, ven-
tata la Giunta Municipale;
il licenziamento sarà delibera-

to della Giunta medesima.

Art. 17

Sarà costituito per ogni Compo-
nente il Corpo delle Guardie
un fondo detto di quiescenza,
mediante ritenuta sul rispettivo
salario del 4% per primi 5 an-
ni della nomina, riducibile
pel seguito a sole L. 50 al mese.

Tale fondo sarà depositato in
opportuni libretti individuali nomi-
nativi per ciascun Agente presso
la locale Cassa di Risparmio.

Cessando dal servizio, detto fondo, quan-
do ragioni speciali non vi si op-
pongano, sarà intestato al tito-
lare ed in caso di morte ai suoi
eredi.

Art. 18

Disposizioni Normative
Gli attuali componenti il

Corpo delle Guardie Comunali
dovranno accettare, per mantenersi
in servizio del Comune, tutte indi-
stintamente le condizioni e pres-
crizioni del presente Regolamento,
con piena facoltà alla Giunta
Municipale della loro designazione
nell'ordine gerarchico di un'al-
l'ultima parte dell'Art. 6.

Art. 19.

Avendo il Consiglio Comunale
con deliberazione 4.° Maggio
1904 N. 46 autorizzato la Giun-
ta Municipale a valersi, senza però
alcun impegno duraturo, dell'opera
dell'istituzione privata testi costi-
tuita in Comune per la Vigilan-
za Notturna, resta stabilito che il
Corpo delle Guardie Comunali
dovrà attenersi all'osservanza
delle prescrizioni e disposizioni
che la stessa Giunta dovrà
di ordinare pel coordinamento

del servizio, e dei rapporti
che possono intercorrere fra il
detto Corpo ed il personale della
menzionata Vigilanza Not-
turna.

Art 20

Disposizione speciale

All'attuale Guardia Comunale
Sagani Stefano è mantenuto
il salario che presentemente
guadagna d'anno L. 866, e fino
a che si manterra in servizio.

Organico del Personale

La pianta organica del personale
delle Guardie è stabilita come segue:

- 1 Ispettore Salario L. 1300
1 Capo Guardia " " 1200
3 Guardie semplici " " 700 (ciascuna).
(Vedi Art. 10.)

Segnato 1 Maggio 1904.

La Giunta Municipale

Indirizzo.

Ferrari



Cesare Cusi

Gabriele Comaggia

Cesare Pignini Segretario capo

N. 1052.

Visto ed approvato dalla Giunta Municipale
Amministrazione in seduta 17 Agosto 1904
Milano li 20 Agosto 1904



Il Prefetto
Laurini